

Statuto dell'Associazione di Quartiere di Sant'Antonio

Nome e sede

Art. 1 A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata "Associazione di Quartiere di Sant'Antonio" (in seguito associazione) con sede a Bellinzona, Quartiere di Sant'Antonio, In Riscéra 1, presso il palazzo civico.

Finalità (scopo) (art. 60 cpv. 1 CC e 91 ORC)

Art. 2 ¹L'associazione ha quale fine la valorizzazione del quartiere, della sua storia, delle sue peculiarità e delle sue tradizioni, la salvaguardia degli interessi della popolazione locale.

²Promuove la partecipazione su tematiche e problematiche d'interesse locale, favorisce il dialogo all'interno del quartiere, funge da intermediario con il Municipio, collabora in modo costruttivo con le autorità e le istituzioni anche in tema di comunicazione interna. In particolare l'Associazione di quartiere interagisce con tutte le Società che operano in corrispondenza dello stesso territorio.

³La pluralità di espressione deve essere garantita.

⁴L'associazione non persegue scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata.

Statuto associativo

Art. 3 ¹Il funzionamento dell'associazione è disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e dal presente statuto dell'Associazione (in seguito statuto).

²Lo statuto è approvato dall'Assemblea sociale dell'associazione.

³Lo statuto diventa esecutivo con l'approvazione dell'Assemblea e, per il rapporto con il Comune di Bellinzona, attraverso l'approvazione del Municipio della Città di Bellinzona.

Mezzi, contributi sociali (art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC)

Art. 4 ¹Per il perseguimento dello scopo dell'associazione, ogni socio è tenuto al versamento di una tassa sociale annua fissata a CHF 10.00.

²Contributi diversi, donazioni e proventi di manifestazioni organizzate dall'associazione stessa, confluiscono nel patrimonio sociale.

Soci – ammissione (art. 65 cpv. 1 e art. 70 cpv. 1 CC)

Art. 5 ¹Ogni persona fisica di età superiore ai 15 anni, residente nel Quartiere di Sant'Antonio può diventare socio attivo dell'associazione attraverso il pagamento della tassa sociale di cui all'articolo precedente.

²Lo stesso diritto spetta alle persone fisiche e giuridiche che, pur risiedendo altrove, rappresentano interessi collettivi importanti per il Quartiere.

³Ogni persona giuridica portatrice di interessi collettivi collegati al Quartiere può diventare socio attivo dell'associazione, dimostrando al Comitato di quartiere la propria legittimazione e pagando la tassa sociale. La persona giuridica deve notificare i/il propri/o rappresentanti/e abilitati/o ad agire in seno all'Assemblea. Durante lo svolgimento dei lavori assembleari la persona giuridica può essere rappresentata da un solo incaricato.

⁴Le richieste delle persone fisiche non domiciliate e delle persone giuridiche sono da inoltrare al Comitato di quartiere che ne vaglia l'idoneità e l'accettazione. In caso di contestazione da parte del socio candidato, decide l'Assemblea sociale.

Cessazione dell'appartenenza

Art. 6 ¹L'appartenenza cessa:

- nel caso di persone fisiche mediante dimissione, decesso o cambio di residenza al di fuori del Quartiere di Sant'Antonio;
- nel caso di persone giuridiche mediante dimissione o scioglimento della società;
- con il mancato pagamento della tassa annuale.

Dimissioni ed esclusioni (art. 70 cpv. 2 e art. 72 CC)

Art. 7 ¹Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento entro la fine dell'anno civile. La lettera di dimissione deve essere inviata al Comitato di quartiere.

²Il Comitato decide sull'esclusione di un socio dall'Associazione. In caso di contestazione da parte del socio escluso, decide l'Assemblea sociale.

Organi dell'associazione (art. 64 CC)

Art. 8 Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea sociale (art. 64 CC)
- il Comitato di quartiere (art. 69 CC)
- l'Ufficio di revisione (art. 69b CC).

L'Assemblea sociale

Art. 9 L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea sociale.

Convocazione

Art. 10 ¹L'Assemblea sociale (in seguito detta Assemblea) è convocata in seduta ordinaria dal Comitato di quartiere.

²L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il primo trimestre.

³L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve far menzione dell'ordine del giorno (art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CC), essere trasmesso ai soci nella forma scritta ed affisso all'albo comunale di quartiere con un preavviso di almeno 14 giorni;

⁴Un quinto dei soci dell'Associazione può richiedere per iscritto al Comitato la convocazione di un'Assemblea straordinaria. Anche in questo caso la convocazione avviene secondo le indicazioni dell'art. 10 cpv. 3;

⁵I soci possono essere invitati all'Assemblea attraverso comunicazioni di posta elettronica, previa richiesta scritta al Comitato.

Compiti

Art. 11 L'Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili (art. 65 CC):

- elegge o revoca il Comitato di quartiere, l'Ufficio di revisione e decide sulle dimissioni degli stessi (art. 69 CC);
- elabora e modifica gli statuti dell'Associazione di quartiere (art. 60 cpv. 2 CC);
- approva la contabilità dell'anno antecedente (consuntivo);
- decide su ogni altro aspetto conferitogli dal presente statuto e non specificamente demandato ad un altro organo.

Diritto di voto e maggioranza (art. 67 B CC)

Art. 12 ¹In seno all'Assemblea ogni socio ha diritto a un voto;

²L'Assemblea può deliberare validamente se è presente un minimo di 15 soci attivi.

³In mancanza del quorum, passati venti minuti dall'orario di convocazione, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dai soci presenti (art. 67 CC).

	<p>⁴L'Assemblea non può risolvere a proposito di oggetti non debitamente preannunciati e compresi nell'ordine del giorno.</p> <p>⁵Conclusa la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può affrontare discussioni eventuali a proposito di temi d'attualità per il quartiere.</p>
Esclusione dal diritto di voto (art. 68 CC)	Art. 13 Un socio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti.
Comitato di quartiere (art. 69 CC)	Art. 14 Il Comitato di quartiere può essere composto da un numero minimo di 3 membri.
Nomina e durata in carica	Art. 15 Il Comitato di quartiere è nominato nel corso dell'Assemblea costitutiva. Lo stesso rimane in carica un anno, fino all'Assemblea ordinaria seguente. Il Comitato è rieleggibile.
Requisiti di nomina	Art. 16 Del Comitato di quartiere possono far parte tutti i soci dell'Associazione aventi diciotto anni compiuti e titolari dei diritti civili.
Compiti	Art. 17 Il Comitato di quartiere rappresenta l'associazione e gestisce le attività in corso. Lo stesso, in particolare, esegue le decisioni dell'Assemblea e propone alla stessa i temi che rientrano fra le competenze di quest'ultima.
Convocazione e compiti	Art. 18 ¹ Il Comitato di quartiere nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un cassiere ed un segretario. Le riunioni del Comitato di quartiere sono convocate dal Presidente. ³ Il Comitato di quartiere decide sugli oggetti di sua competenza a maggioranza dei suoi membri presenti al momento della decisione. ⁴ In caso di parità decide il voto del Presidente. ⁵ Il Segretario tiene verbale delle riunioni di comitato, di quelle dell'assemblea, delle risoluzioni approvate e mantiene aggiornato l'elenco dei soci.
Firma	Art. 19 L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente o del Vicepresidente con un membro del Comitato di quartiere.
Responsabilità (art. 75a CC)	Art. 20 Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio della stessa. È esclusa la responsabilità personale dei soci.
Ufficio di revisione	Art. 21 L'Ufficio di revisione si compone di due membri, esterni al Comitato, che sono rieleggibili. Essa ha il compito di presentare all'Assemblea ordinaria il rapporto di revisione concernente la gestione annuale dei conti e lo stato del patrimonio sociale chiusi al 31 dicembre. Il rapporto dovrà essere trasmesso al Comitato entro il 31 gennaio.
Scioglimento dell'associazione (art. 76 CC, art. 93 ORC)	Art. 22 Lo scioglimento può essere pronunciato dall'Assemblea sociale in ogni tempo. Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio della stessa va alla Città di Bellinzona che si occuperà della custodia e del passaggio al nuovo organo del Quartiere (art. 57 CC).

Rapporti con la Città di Bellinzona

Art. 23 L'approvazione del presente statuto da parte del Municipio della Città di Bellinzona (art. 3 cpv. 3) e il conseguente riconoscimento come Associazione di quartiere, implica che:

- vi sia un minimo di 20 soci attivi;
- a norma dell'articolo 78 del Regolamento comunale della Città di Bellinzona è garantito un finanziamento, secondo le indicazioni del regolamento specifico;
- il Servizio quartieri della Città di Bellinzona supporta l'attività dell'Associazione e collabora con i membri di Comitato e con l'Ufficio di revisione nell'esercizio dei compiti loro affidati;
- il Comitato di quartiere terrà la contabilità dell'Associazione secondo le istruzioni emanate dal Servizio quartieri della Città di Bellinzona;
- copia del verbale delle riunioni del Comitato è trasmesso al Servizio quartieri della Città di Bellinzona;
- entro la fine di gennaio è trasmesso al Servizio quartieri il bilancio e il conto economico corredato dal rapporto di attività dell'anno precedente e dal rapporto di revisione;
- per quanto non specificato attraverso il presente statuto, fa stato il Regolamento comunale (artt. 73 e seguenti).

Altre norme applicabili

Art. 24 Per quanto non specificato attraverso il presente statuto, fa stato il Codice civile svizzero (artt. 60 e seguenti).

Entrata in vigore

Art. 25 Il presente statuto è stato approvato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva del 3 settembre 2019.